

D.lgs. n. 6/2016 - Recepimento della Direttiva 2014/40 UE che abroga la "direttiva sui prodotti del tabacco" (Direttiva 2001/37/CE)

Disciplina attività commerciali

POLITICHE E SERVIZI PER IL SISTEMA
Legislazione d'impresa

Roma, 26/01/2016
Prot. 0000684
Com. n. 06

Oggetto: D.lgs. n. 6/2016 - Recepimento della Direttiva 2014/40 UE che abroga la "direttiva sui prodotti del tabacco" (Direttiva 2001/37/CE)

Lo scorso 18 gennaio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il **decreto legislativo 12 gennaio 2016**, n° 6 con il quale l'Italia recepisce la direttiva 2014/40/UE che abroga la precedente direttiva 2001/37/CE detta "direttiva sui prodotti del tabacco". Tale decreto **entrerà in vigore il 2 febbraio 2016**.

Con questo decreto si stabiliscono - tra l'altro – **obblighi e sanzioni per distributori/rivenditori dei prodotti del tabacco e prodotti ad essi correlati**. Inoltre si aggiorna l'inquadramento delle sigarette elettroniche, che negli ultimi anni hanno coperto una larga fetta del mercato del tabacco.

Partendo dalla novità delle **sigarette elettroniche** che colma un vuoto legislativo, queste **rientrano, insieme ai prodotti da fumo a base di erbe, tra i prodotti correlati ai prodotti del tabacco**. Secondo il d.lgs. n. 6/2016 - art 21. (1) le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica sono immessi sul mercato solo se conformi alle disposizioni del presente decreto. Nello stesso articolo si precisa che Il presente decreto non si applica alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica soggetti a un obbligo di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, o ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni. Questi ultimi decreti riguardano rispettivamente i medicinali per uso umano e i dispositivi medici.

Il mercato di prodotti del tabacco e prodotti ad essi correlati, infatti, tocca in maniera rilevante il tema della salute dell' uomo. In riferimento all'uso di Sigarette Elettroniche il regolatore rimarca l'importanza di tutelare la popolazione, e anzitutto i giovani e gli ex fumatori, per i rischi legati alla salute e per il ritorno al tabagismo. Per questo motivo **all'art. 21 comma 17 del decreto in oggetto viene specificato che qualora i fabbricanti, gli importatori e i distributori di questi prodotti abbiano motivo di ritenere che le sigarette elettroniche di cui dispongono non siano sicuri o non siano di buona qualità o non siano in altro modo conformi al presente decreto, devono adottare**

immediatamente le misure correttive necessarie informando immediatamente il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze , nonché le autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri nei quali il prodotto è reso disponibile o destinato a essere reso disponibile, precisando, in particolare, il rischio per la salute umana e la sicurezza e le eventuali misure correttive adottate, come pure i risultati di tali misure correttive.

Per quanto riguarda la pubblicità di questi prodotti, il decreto prevede divieti specifici elencati nel comma 10 dell' art. 21, in particolare si vietano le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell'informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell'Unione europea. Si vietano inoltre le comunicazioni commerciali via radio e relativi contributi pubblici o privati, come anche contributi che abbiano ripercussioni transfrontaliere e comunicazioni commerciali audiovisive.

Per quanto riguarda le vendite, secondo l' art. 19 e l' art.21 comma 11 sono vietate le vendite transfrontaliere dei prodotti del tabacco, delle sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello stato.

Obblighi e sanzioni

Il D.lgs. n. 6/2016 prevede **obblighi specifici per i rivenditori**, la mancata ottemperanza dei quali è specificamente sanzionata.

In particolare, nei confronti dei minori, l'art. 24 comma 3 dispone che chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha **l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta**. A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività**. Se il fatto è commesso più di una volta **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attività**.

Il seguente comma 4 precisa quanto segue: **I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.**

Di seguito le restanti specifiche sanzioni applicabili, salvo che il fatto costituisca reato:

Nei confronti del distributore o del rivenditore che vende sigarette con livelli massimi di emissione superiori a quelli di cui all'articolo 3, secondo l' art. 25 comma 1, **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00**, ove sia ad esso conoscibile il superamento dei suddetti livelli massimi.

Circa la regolamentazione sugli ingredienti, l'art. 25 comma 2 recita: **al soggetto distributore o al rivenditore che immette sul mercato prodotti del tabacco con aroma caratterizzante o contenenti additivi o aromi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00** ove siano ad esso conoscibili la presenza di un aroma caratterizzante nonché degli additivi ed aromi vietati.

Nei confronti del distributore o del rivenditore che immette sul mercato tabacco per uso orale, in violazione della disposizione di cui all'articolo 18 o che vende a distanza transfrontaliera prodotti del tabacco ai consumatori, in violazione della previsione di cui all'articolo 19, comma 1, o che vende a distanza transfrontaliera sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica ai consumatori, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 11, secondo l'art. 25 comma 3, **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00.**

Circa i requisiti per la messa in commercio di sigarette elettroniche l'art. 25 comma 4 **sanziona il distributore o il rivenditore che vende sigarette elettroniche in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, ove non abbia verificato il rispetto dei requisiti di cui alla lettera a); delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b), qualora sia ad esso conoscibile la presenza del contenuto di nicotina superiore al limite prescritto; delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, lettere c), d) ed e), qualora siano ad esso conoscibili la presenza di additivi e di ingredienti vietati o mancanti dei requisiti richiesti; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.**

Art. 25 comma 5: **al soggetto distributore o al rivenditore che vende prodotti del tabacco privi delle avvertenze e dei messaggi informativi di cui agli articoli:**

10, commi 1 (**Il fumo uccide – smetti subito**);

10, comma 2 (**Il fumo da tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene**);

11, commi 1 (**le avvertenze combinate**);

11, comma 2, lettera a) (**presenza di una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato 1 ed una fotografia a colori compresa nel catalogo delle immagini di cui all'allegato 2**);

11, comma 2, lettera b) (**numero verde**);

11, comma 2, lettera d) (**avvertenza e foto anche sul retro**);

11, comma 2, lettera e) (**posizionamento sul bordo superiore**);

12, comma 1 (**i prodotti da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua devono recare l'avvertenza: il fumo uccide - smetti subito**);

13, comma 1 (**i prodotti del tabacco non da fumo devono recare l'avvertenza: questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza**);

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

Inoltre è utile ricordare che per la tracciabilità del prodotto (art. 16, comma1) è prescritto che per le confezioni unitarie l'identificativo univoco non sia coperto da etichette di prezzo. La mancata osservanza di tale prescrizione è sanzionata solo con riferimento al fabbricante e all'importatore.

Si evidenzia, infine, che nello stesso articolo 16, al comma 6, si dispone che **Tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento di prodotti del tabacco mantengono registri completi accurati di tutte le transazioni pertinenti.**

Dal confronto con la direttiva che il decreto recepisce, in riferimento al termine "supply chain" tradotto in italiano come "catena di approvvigionamento" (catena di fornitura, letteralmente) **sembra che anche i rivenditori siano soggetti all'obbligo di registrare tutte le transazioni pertinenti. Va rilevato tuttavia che a questo obbligo non è associata una specifica sanzione.**